



PROVINCIA
DI TORINO

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO URBANISTICA

PROVINCIA DI TORINO

PROTOCOLLO GENERALE

N° 208035 Posiz.
DATA 26-07-2004
Struttura Mittente FAh
Strutt. Dest.

Torino, 26/07/2004

Al Signor Sindaco
del Comune di
AVIGLIANA

Oggetto: Progetto preliminare Variante n. 21, parziale, al PRGC (deliberazione c.c. n. 10 del 28 gennaio 2004). Comunicazione formazione **silenzio-assenso** e presentazione **osservazioni**.

Con nota n. 13169 del 08/06/2004 (pervenuta il 10/06/2004), codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del Progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Con riferimento a quanto sopra si comunica che il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale vigente è sancito, a far data dal 25/07/2004, nella forma di silenzio-assenso.

Tuttavia, in seguito all'esame istruttorio della Variante da parte del Servizio Urbanistica - comunque effettuato - si è ritenuto opportuno formulare osservazioni alla Variante in oggetto, in ragione degli interessi generali di cui la Provincia è portatrice.

PREMESSA

La strumentazione urbanistica del Comune di Avigliana risulta la seguente:

- è dotato di PRGC, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di Variante n. 1 al PRGC, approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 44 del 25-26/03/2002, il Progetto definitivo della Variante n. 15, strutturale, relativa all'adeguamento del PRGC alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", attualmente all'esame della Regione Piemonte per l'approvazione;
- ha apportato al suddetto Piano dodici Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante parziale in oggetto individua un nuovo parcheggio pubblico - con funzione anche di isola ecologica - in corrispondenza di un cortile in disuso posto lungo il corso Laghi, all'interno del Centro Storico.

Nella Relazione Illustrativa della Variante, si attesta, documentatamente, il rispetto delle soglie dimensionali previste dalla vigente normativa di settore per quanto riguarda le varianti parziali. Alla Variante non risulta acclusa la verifica ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000 rispetto al Piano di Classificazione Acustica;

OSSERVAZIONI

Nel confermare che la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, nè con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante n. 21, parziale, al P.R.G.C., adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 28 gennaio 2004:

- « 1) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;

Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " .. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..* " (c. 3 art. 5) e che " .. *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.* " (c. 4 art. 5).

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Avigliana a sanare tale carenza per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

- 2) inoltre, in linea generale, si rileva che la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico costituito da una Relazione Illustrativa e da uno stralcio cartografico del solo PRGC modificato, non risponde ai **requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici**, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998.

Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

In particolare, non è opportuno adottare solo gli stralci (normativi o grafici) delle parti che si intendono modificare, né tralasciare di accludere le previsioni del PRG vigente, poichè così facendo si impedisce una esauriente lettura della variante. Tale indirizzo è confermato dalla sopra richiamata Circolare n. 12/PET che recita "... *dovranno essere*

prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare; le Tavole di piano regolatore modificate; Relazione illustrativa; Perizie o pareri che si rendono necessari".

Si invita quindi il Comune a provvedere in tal senso, comunicando sin d'ora che non verranno più prese in esame delle Varianti parziali prive dei requisiti sopra evidenziati.»

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con spirito di collaborazione.

X Il Dirigente
Arch. Gianni SAVINO
